

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 62/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 807 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Bruno SCAVINO e della società A.S.D. C. CANELLI SDS 1922, avente ad oggetto la seguente condotta:

BRUNO SCAVINO, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della Società ASD C. CANELLI SDS 1922, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F., per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2019/2020 con le calciatrici CANTORE Chiara (tesseramento del 1.08.2018), GUARINO Chiara (tesseramento del 7.12.2018), PACIOCCO Cristina (tesseramento del 21.08.2017) e SOSSO Alice (tesseramento del 31.07.2019) entro il termine del 31.10.2019, previsto dalla normativa federale;

A.S.D. C. CANELLI SDS 1922, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Bruno SCAVINO in proprio e, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. C. CANELLI SDS 1922;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Bruno SCAVINO e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. C. CANELLI SDS 1922;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 7 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina